

COMUNE DI NOCERA TERINESE  
( Provincia di Catanzaro )

Prot. 7546

PARERE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO TARI PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO CONSILIARE DE "IL PAESE CHE VOGLIAMO", acquisita il data 02/11/2020 al prot. 7480.

Considerata la richiesta di emendamento di cui sopra ;  
esaminata attentamente d'intesa con gli uffici finanziari e tributi, si rappresenta quanto segue.

La richiesta di sostituire l'art. 8 lett. a) del Regolamento TARI riportante:

*"a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e provviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete"*

con

*"a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili o provviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete"*

**NON PUO' ESSERE ACCOLTA per i seguenti motivi:**

**per legge paga la TARI chiunque detiene a qualsiasi titolo un locale o un'area a qualsiasi uso utilizzati**, tant'è che per la Cassazione la TARI si paga sempre e in ogni caso, anche perché per la Suprema Corte una persona potrebbe portare un fornello a gas, un paio di torce, tre o quattro coperte ed utilizzare l'appartamento come e quando vuole in quanto non c'è scritto da nessuna parte che ad ognuno di noi piacciono le comodità. Quindi, per la Cassazione, che si attiene scrupolosamente alle disposizioni di legge, la TARI si paga sempre e comunque per il semplice fatto di detenere un locale.

Poi, diversi comuni, come quello di Nocera, nel suddetto art. 8, hanno previsto che se l'immobile è "disabitato" la TARI non si paga perché non è suscettibile di produrre rifiuti urbani visto che nessuno ci vive, però non si può andare oltre, perché **l'immobile per essere considerato "disabitato" non deve essere allacciato ad alcuna utenza e non deve contenere arredi.**

\* \* \* \* \*

La richiesta di sostituire l'art. 23, comma 2 riportante

*"2.abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 5%"*

con

*"2.abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 40%"*

**NON PUO' ESSERE ACCOLTA per i seguenti motivi:**

la riduzione del 40% non è prevista dalla legge, di conseguenza, in caso di previsione da parte dell'Ente non potrebbe esser più considerata una riduzione, bensì rientrerebbe tra le "agevolazioni" e i Comuni, in caso di concessione di **agevolazioni**, sono tenuti ad iscrivere in bilancio come "spesa fiscale" l'ammontare delle stesse, in quanto il costo del servizio pubblico rivolto a soggetti beneficiari non deve gravare sui soggetti passivi della tassa, ma deve trovare copertura nel complesso delle entrate comunali.

\* \* \* \* \*

La richiesta di sostituire l'art. 23, comma 3 riportante:

*"3.abitazioni occupate da soggetti che risiedono in modo limitato e discontinuo o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in un altro comune: riduzione del 5%"*

con

*"3.abitazioni occupate da soggetti che risiedono in modo limitato e discontinuo o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in un altro comune: riduzione del 40%"*

**NON PUO' ESSERE ACCOLTA per i seguenti motivi:**

la riduzione del 40% non è prevista dalla legge, di conseguenza, in caso di previsione da parte dell'Ente non potrebbe esser più considerata una riduzione, bensì rientrerebbe tra le **"agevolazioni"** e i Comuni, in caso di concessione di agevolazioni, sono tenuti ad iscrivere in bilancio come "spesa fiscale" l'ammontare delle stesse, in quanto il costo del servizio pubblico rivolto a soggetti beneficiari non deve gravare sui soggetti passivi della tassa, ma deve trovare copertura nel complesso delle entrate comunali.

\* \* \* \* \*

La richiesta di eliminare all'art. 41, comma 2, il seguente periodo: *".....ed il Regolamento per le agevolazioni relative agli interventi edilizi nel Centro Storico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 62 del 20 Aprile 2017...."*

**NON PUO' ESSERE ACCOLTA per i seguenti motivi:**

E' doveroso per questo Ente, in dissesto finanziario dal 2016, osservare rigorosamente i vincoli e le prescrizioni del Ministero dell'Interno impartiti con Decreto n. 81653 del 6 Giugno 2017, acquisito, per notifica da parte della Prefettura di Catanzaro, al protocollo generale dell'Ente al nr 5359 del 12.06.2017, consequenziali all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2016, del Comune di Nocera Terinese, al fine ad assicurare una stabile gestione finanziaria dell'Ente; vincoli e prescrizioni efficaci per cinque anni e, dunque fino a tutto il 2020.

L'applicazione delle agevolazioni contemplate nel regolamento comunale di cui alla delibera consiliare n. 62/2017, contrasterebbero con le prescrizioni dette, in quanto non assicurerebbero la copertura del Piano Finanziario Tari ed in generale non garantirebbero gli equilibri di bilancio, atteso che il bilancio riequilibrato dal 2016 a tutto il 2020 costituisce colonna portante del bilancio del Comune.

Il presente parere viene reso ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di CC n. 49/2017 e rimesso all'Organo di Revisione contabile per il Parere di competenza.

Nocera Terinese, 03.11.2020

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria  
F.to Macchione Giovanni Eugenio

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà.